



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO LIBERTÀ
PUBBLICHE E SANITÀ

*DM 5 marzo 2013
Prot. 5651/84825*

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Direzione centrale risorse
logistiche e strumentali
ril.sistemiinformativiautomatizzati@
cert.vigilfuoco.it

(Rif. nota Prot. n. 0031088 del 27 novembre 2012, trasmessa via mail il 5 febbraio 2013)
Oggetto: installazione di impianti di videosorveglianza.

Si fa riferimento alla richiesta di parere in merito alla possibilità di dotare "i veicoli VF, impegnati nel servizio di soccorso tecnico urgente, di un sistema di apparati mobili di videosorveglianza di bordo; il sistema consente la registrazione di flussi audio-video georeferenziali e la trasmissione in tempo reale alla Sala Operativa di ciascun Comando Provinciale, competente per territorio, e al sistema centrale di gestione ubicato presso il Comando Provinciale di Napoli".

Al riguardo, si rappresenta che il trattamento di dati personali effettuato attraverso un impianto di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e delle indicazioni fornite dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680, pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Con riferimento all'adempimento relativo all'informativa, si fa presente che talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali, tra i quali rientrano anche gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco (art. 8, legge 27 dicembre 1941, n. 1570), quando pongono in essere trattamenti riconducibili a quelli previsti dall'art. 53 del Codice, relativi, ad esempio, al contrasto di atti criminosi compiuti con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche (cfr. art. 24, comma 5, lett. a), d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139) devono osservare i seguenti principi:

a) l'informativa può non essere resa, sempre che appunto i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Il Garante, tuttavia, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

FC/



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 696771 - Fax +39 06 6967785
www.garanteprivacy.it

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza.

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b).

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'ideale informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (cfr. *punti 3.1.1. e 3.1.2. del citato provvedimento*).

Con riferimento alla possibilità di conservare le immagini registrate per un periodo superiore alla settimana, il Garante ha fornito specifiche indicazioni nel citato provvedimento generale, evidenziando che una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare dell'Autorità e comunque deve essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità (cfr. *punto 3.4. del citato provvedimento*).

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE
(dott. Claudio Filippi)

